

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3974 del 02/08/2018
Oggetto	DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta MONTECCHI PIETRO S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Medesano (PR), Loc. Felegara, Via Dordone n. 40 - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4156 del 01/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno due AGOSTO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;

- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – AUA);
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.M. 350/1998;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. n.2170 del 21/12/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- la classificazione acustica del Comune di Medesano;
- l'incarico dirigenziale di responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con D.D.G. n. 114/2017;
- la delega conferita al funzionario responsabile con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

CONSIDERATO:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- la domanda di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) volontaria, presentata dalla Ditta Montecchi Pietro S.r.l. al Servizio V.I.P.S.A. della Regione Emilia-Romagna (PG/2017/734210 del 24/11/2017 fasc. reg. 45/2017 VIA) e ad Arpae SAC Parma in data 17/11/2017 e acquisita ai protocolli Arpae n. 22111-22112-22113-22114-22116 del 17/11/2018;
- che la suddetta documentazione di VIA include la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui l'insediamento sopra indicato risulta essere stato autorizzato dal SUAP Bassa Val Taro in data 16/05/2014;
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per cui la Ditta, a firma del legale rappresentante, ha fornito specifica dichiarazione di proseguimento senza modifiche, dichiarando l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo relativamente all'impatto acustico (PGPR/2017/14005 del 20/07/2017);
 - **Comunicazione per le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi** in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui la Ditta risulta iscritta alla posizione n°109 del registro provinciale con Determinazione n.1793 del 31/07/2013, modificata da Arpae SAC Parma con nota prot. PgPr/2016/5532 del 18/04/2016 (per la variazione del Legale Rappresentante) e successivamente con DET-AMB-2017-4731 del 07/09/2017 (rettificato con atto DET-AMB-2017-4920 del 15/09/2017) e per cui ha chiesto le seguenti modifiche:
 - incremento della potenzialità di recupero R4 per la tipologia 3.1 (DM 5/2/98 e s.m.i.) da 25.000 a 90.000 t/anno;
 - incremento della potenzialità di recupero R4 e messa in riserva R13 per la tipologia 3.2 (DM 5/2/98 e s.m.i.) da 13.000 a 16.000 t/anno;
 - decremento della potenzialità di recupero R4 e di messa in riserva R13 da 5.000 a 2.000 t/anno per la tipologia 5.19;
- che la documentazione di VIA e contestuale domanda di AUA, in seguito a verifica di completezza da parte di Arpae SAC Parma (PGPR/2017/24830 del 22/11/2017), è stata pubblicata dal 03/01/2018 al 04/03/2018 al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati, sul sito web dell'autorità competente Regione Emilia-Romagna; durante i 60 giorni di deposito e pubblicazione, né successivamente, non sono pervenute osservazioni dal pubblico;

- che l'istruttoria di VIA e contestuale AUA si è svolta mediante Conferenza di Servizi decisoria (preceduta da una Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data 21/02/2018) ai sensi dell'art.14 e 14-ter della L.241/90 s.m.i., tenutasi in 3 sedute, rispettivamente nelle date: 30/05/2018, 21/06/2018 e 02/08/2018;
- in seguito alle richieste della Conferenza di Servizi con nota Arpae PGPR/2018/5946 del 19/03/2018 sono state chieste integrazioni al proponente, il quale ha presentato risposta in data 16/04/2018 (integrazioni acquisite al prot. PGPR/2018/7984 del 16/04/2018);
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata", "commercio e recupero rottami ferrosi e metallici";
- che in data 16/04/2018 è pervenuta dalla Ditta la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi, acquisita al prot. Arpae PGPR/2018/7984 del 16/04/2018 la documentazione richiesta da Arpae SAC Parma con nota PGPR/2018/5946 del 19/03/2018;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTO:

- che nel corso dell'istruttoria di VIA (e contestuale AUA), in particolare durante i lavori della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i pareri dei seguenti Enti: Provincia di Parma, Ente Gestione Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, AUSL Distretto Valli Taro e Ceno ed IRETI SpA;
- la seduta della Conferenza dei Servizi di VIA tenutasi in data 21/06/2018 nel corso della quale IRETI SpA, Comune di Medesano hanno espresso parere favorevole, per quanto di competenza, relativamente alla matrice scarichi idrici in merito alla domanda di A.U.A. sopra richiamata;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/11355 del 29/05/2018, depositata agli atti;
- che la Conferenza ha fatto propri i contenuti dei pareri agli atti, condividendone i contenuti;

CONSIDERATO CHE:

per le emissioni in atmosfera, come riportato nella depositata relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/11355 del 29/05/2018:

“ ...

1. *la Ditta risulta essere autorizzata per attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata D. D. n. DET-AMB-2017-4731 del 07/09/2017, così come rettificata dalla D.D. n. DET-*

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

AMB-2017-4920 del 15/09/2017.

2. *la Ditta richiede di essere autorizzata per le emissioni in atmosfera;*
3. *risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;*
4. *l'attività industriale prevede "recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata";*
5. *presso l'impianto viene effettuata l'attività di taglio con fiamma ossidrica non in postazione fissa e, dalla documentazione integrativa fornita dalla Ditta, si prende atto che "tale taglio con fiamma è eseguito sui materiali di notevoli dimensioni (lunghezze superiori al metro) o di particolare resistenza al taglio, per i quali non è possibile impiegare la cesoia idraulica. Tale operazione è effettuata quindi all'occorrenza, con una frequenza che non supera le 3 volte all'anno, per poche ore al giorno, data la particolarità dei materiali trattati";*
6. *è stata dichiarata la presenza di un impianto termico civile soggetto al Titolo II del D.Lgs. 152/06 s.m.i., e più precisamente:*
 - ***"Caldia per riscaldamento uffici" con potenzialità pari a 28 kW;***
7. *è stata dichiarata la presenza di una cesoia idraulica montata su semovente alimentato a gasolio;*
8. *è stata verificata la presenza di un impianto utilizzato per la pressatura, che viene dichiarato utilizzato stagionalmente per 2 ore ogni 10 giorni.*
 - ***"Pressa con motore alimentato a gasolio" della potenzialità di 47,6 kW.***

Tale impianto è definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, tuttavia è soggetto al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e precisamente:

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato: 130 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO_x): 4000 mg/Nm³

Ossidi di carbonio (espressi come CO): 650 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K e 101.3 kPa.

Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati a motore accelerato a 1.500 giri/minuto, in condizioni termiche ed a generatore disinserito o ad una tensione di 380 V e zero Ampere erogati.

Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizioni sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto.

9. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

10. è stato verificato che vengono considerati tutti i potenziali punti originanti emissioni diffuse;

... La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”...”;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- la Ditta in occasione della Comunicazione di rinnovo Iscrizione al recupero di rifiuti ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., nell’anno 2013 ha dichiarato una quota massima dei cumuli di 5,5 m;

RITENUTO sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto;

CONSIDERATO

- che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l’Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell’istanza di AUA;

SI ADOTTA

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta “**Montecchi Pietro S.r.l.**” - con legale rappresentante e gestore la Sig.ra Virginia Montecchi, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Medesano (PR), Loc. Felegara, Via Dordone, 40 - C.A.P. 43014 - Codice Fiscale e P.IVA: 00466510344, relativamente all’esercizio dell’attività di “recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata” comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.;**

- l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, per la quale viene modificata l'iscrizione alla posizione n° 109 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere rilasciato da IRETI SpA anche nel corso della Conferenza dei Servizi del 21/06/2018 sopra richiamata e nel parere rilasciato dal Comune di Medesano nel corso della Conferenza dei Servizi del 21/06/2018 sopra richiamata che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera, l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., visto quanto riportato nella depositata relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/11355 del 29/05/2018, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine del contenimento della polverosità diffusa dovrà essere previsto quanto segue:

- durante le operazioni di carico e scarico, a seconda della tipologia e della pezzatura, il materiale da trattare e/o trattato dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polvere;
- nella movimentazione dei materiali polverulenti dovrà essere limitata il più possibile l'altezza di caduta e dovrà essere assicurata la più bassa velocità tecnica per le operazioni di scarico del materiale dai mezzi di trasporto;
- dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta;
- i cumuli, di altezza massima pari a 5,5 metri, di materiale da trattare e trattato dovranno essere stoccati in cumuli con confinamento laterale e, se possibile e quando necessario, mantenuti

costantemente umidi al fine di limitare la polverosità diffusa nelle fasi di stoccaggio e di movimentazione;

- l'umidificazione dovrà essere garantita dagli 8 sistemi di nebulizzazione previsti dalla Ditta, includendo i cumuli del codice CER 12 01 01 (Limatura e trucioli di metalli ferrosi) e del codice CER 12 01 02 (Polveri e particolato di metalli ferrosi);
- i mezzi di trasporto devono essere dotati di coperture/telonature;
- le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare devono essere assicurate la costante pulizia/umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli e, per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
- i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
- all'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri;
- al fine di diminuire ulteriormente il diffondersi delle emissioni polverose la Ditta dovrà mantenere in modo efficiente la barriera verde lungo i tratti perimetrali.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per l'impianto denominato "Pressa con motore alimentato a gasolio" della potenzialità di 47,6 kW, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo

Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione delle portate e degli inquinanti menzionati nelle singole emissioni devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico delle emissioni siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve fare riferimento ai criteri indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare al punto 2.3.

Si ricorda al Gestore il rispetto degli obblighi di cui all'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con

quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i..

Come riportato nella depositata relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/11355 del 29/05/2018:

“...I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- 1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.*
- 2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.*
- 3. Il tipo di attività svolta.*
- 4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.*
- 5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di materiale trattato verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.*
- 6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.*
- 7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.*
- 8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.*
- 9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.*
- 10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.*
- 11. Firma e timbro dal professionista abilitato.*

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

...

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Montecchi Pietro S.r.l.
Partita IVA / Codice fiscale:	00466510344
Sede legale:	Via Dordone n. 40, loc. Felegara, Medesano (PR)
Legale rappresentante:	Montecchi Virginia
Sede locale impianti:	Via Dordone n. 40, loc. Felegara, Medesano (PR)
Coordinate UTM_X:	-
Coordinate UTM_Y:	-
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Attività di recupero rifiuti non pericolosi
Settore attività CRIAER:	-
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Materiale trattato [ton/anno]
Indicatore 2:	Combustibile utilizzato [m ³ /anno]
Parametri di esercizio	
Ore/giorno funzionamento:	8
Giorni/anno funzionamento:	250
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni kg/anno*	
PM (Materiale Particellare):	1 kg/anno*
Ossidi di azoto (espressi come NO _x):	22 kg/anno*
Monossido di carbonio (CO):	4 kg/anno*
Biossido di carbonio (CO ₂):	1.376 kg/anno*

* flussi emissivi calcolati sulla base dei tempi di funzionamento del motore pari a 2 h per 40 giorni...”;

per la matrice impatto acustico

risultano acquisite le dichiarazioni allegate all'istanza in oggetto in cui nel punto 5.1.3.2 (in cui si dichiara che le metodiche operative e i mezzi mobili per la movimentazione dei rifiuti, compresi quelli in ingresso ed uscita dal centro operativo, sono le stesse di prima e non v'è quindi alcun incremento di rumorosità) e ritenuto di poter concordare che, stanti le condizioni operative derivanti dalle stesse dichiarazioni, non sussistono cambiamenti significativi dell'attività e quindi la rumorosità massima emessa sarà la stessa di prima;

per la comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti:

per quanto di competenza e a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente, potrà essere limitata alle seguenti fasi di recupero ed ai fini appresso elencati:

Tipologia D.M. 5/2/98	Codici CER	Attività di recupero	Quantitativi t/a	Capacità istantanea	
				m ³	t
1.1	150105 – 150106 – 150101 – 200101	R13	1.000	60	24

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

2.1	101112 – 150107 – 170202 – 191205 – 200102 – 160120	R13	500	30	12
3.1	100210 – 100299 – 120101 – 120102 – 150104 – 160117 – 170405 – 190118 – 190102 – 191202 – 200140 – 120199	R13 - R4	90.000	1493	790
3.2	100899 – 110501 – 110599 – 120103 – 120104 – 120199 – 150104 – 170401 – 170402 – 170403 – 170404 – 170406 – 170407 – 191002 – 191203 – 200140	R13 - R4	16.000	503,5	320
5.1	160116 – 160117 – 160118 – 160122	R13 - R4	500	75,5	54
5.2	160116 – 160117 – 160118 – 160122	R13 - R4	500	15,5	30
5.7	160216 – 170402 – 170411	R13	700	30	12
5.8	170401 – 170411	R13	1.000	30	12
5.19	160214 – 160216 – 200136	R13 - R4	2.000	85	60
6.1	150102 – 170203 – 200139 – 191204	R13	1.000	30	12
9.1	150103 – 170201 – 191207 – 200138 – 200301	R13	500	30	12
	TOTALE	R13 (di cui R4)	113.700 (109.000)	2382,5	1338

- potenzialità complessiva annuale pari a **113.700 t** (di cui **109.000 t/a** in recupero **R4**),
- potenzialità complessiva di recupero giornaliera (**R4**) pari a: **436 t/giorno**; (su 250 gg. lav./anno)
- capacità massima istantanea piazzole: **1.338 t** (2.382,5 mc);

fatti salvi i diritti di terzi, per quanto di competenza e a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente;

DI PRESCRIVERE:

1. L'attività di recupero è vincolata inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) ogni contenitore destinato allo stoccaggio deve essere adeguatamente identificato mediante apposito cartello;
 - b) lo stoccaggio dei rifiuti della tipologia 2.1 deve essere effettuato in un cassone scarrabile coperto per evitare che i rifiuti siano esposti agli agenti atmosferici;
 - c) per tutte le tipologie di rifiuti espressamente richiamate nella presente iscrizione ed oggetto dell'attività di gestione per le quali è accordata la sola messa in riserva R13 (1.1, 2.1, 5.7, 5.8, 6.1, 9.1), i rifiuti in ingresso al vostro impianto dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13, secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
 - d) i rifiuti potranno restare in deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento e dovranno necessariamente essere avviati ad un successivo impianto di recupero debitamente autorizzato;

- e) potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare “formulario di trasporto” (qualsiasi sia la loro provenienza). Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all’impianto indichi nel corrispondente formulario la voce “peso da verificarsi a destino”, la ditta dovrà necessariamente pesare con l’ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;
 - f) sul formulario (in conformità a quanto stabilito dall’art.193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) dovrà essere riportato il peso esatto del rifiuto in uscita dall’impianto certificato tramite pesatura;
 - g) dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro e del trattamento dei rifiuti classificati con “codice specchio” (contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da....) per i quali dovrà essere attestata la non pericolosità;
 - h) la Ditta dovrà tenere due registri di carico/scarico separati: uno per la registrazione dei rifiuti conferiti da enti/imprese con relativo formulario, l’altro per la registrazione di rifiuti conferiti da singoli cittadini privati, con relativa ricevuta annotante la quantità, il peso del rifiuto conferito e la copia di un documento identificativo del cittadino (carta d’identità) e del cod. fiscale;
 - i) la quantità di rifiuti che la Ditta potrà ricevere dai privati non potrà superare i 30 kg (o 30 litri) per ogni conferimento;
 - j) dovrà comunque essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse;
 - k) la ditta è tenuta a svolgere la propria attività secondo quanto dichiarato nella comunicazione e conformemente alle modalità previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
 - l) qualora l’attività della presente autorizzazione rientri tra quelle indicate dal D.P.R. 1 agosto 2011, n.151, la messa in esercizio dell’impianto è subordinata all’acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
2. il rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nei pareri di: Arpae – Sezione Provinciale, Servizio territoriale di Fidenza, espresso con nota PgPr/2018/11355 del 29/05/2018;
 3. che la Ditta, per le tipologie per le quali è autorizzata l’attività di recupero R4 (oltre alla messa in riserva R13), dovrà mantenere la separazione fisica fra rifiuti in ingresso e materie prime secondarie recuperate (“end of waste”), anche con l’utilizzo di setti mobili, nelle piazzole di stoccaggio in cumuli individuate nella documentazione presentata (planimetria Tavola 1, così come integrata in corso di istruttoria e agli atti);
 4. analogamente dovranno essere rispettate le capacità istantanee dichiarate nella documentazione agli atti (planimetria acquisita e allegata al verbale agli atti della seduta di Conferenza del 21/06/2018);
 5. relativamente all’attività di recupero R4 effettuata sui rifiuti riconducibili alle tipologie 3.1, 3.2, 5.1 e 5.2 di cui D.M. 05/02/1998 e s.m.i., la cessazione della qualifica di rifiuto derivante dalle operazioni di recupero è subordinata al rispetto di quanto previsto dal Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue del 31/03/2011 (per i rottami di: ferro, acciaio, alluminio e in leghe di alluminio), nonché dal Regolamento Ue 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 (per i rottami di rame e leghe di rame);
 6. per quanto riguarda i rifiuti conferibili relativi alla tipologia 5.19 (codici CER 160214, 160216 e 200136) questi possono essere gestiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) potranno essere ritirati rifiuti RAEE ad esclusione di quelli contenenti fluidi e sostanze lesive alla fascia di ozono: ad esempio frigoriferi domestici e industriali, congelatori e surgelatori, condizionatori e climatizzatori, distributori e dispenser di cibo e bevande refrigerate, televisori e monitor di computer;
 - b) potranno essere ritirate esclusivamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.12, 1.12, 1.14, 1.18, 6.1, 6.2, 6.4, e 6.8 di cui agli Allegati I e II nonché le corrispondenti categorie contemplate agli Allegati III e IV del D.Lgs. 49/2014;

- c) i rifiuti delle categorie 6.1, 6.2, 6.4 e 6.8 di cui all'Allegato II del D.Lgs. 49/2014 a decorrere dal 15/08/2018 (periodo definito all'art. 2, comma 1, lett. b), saranno soggetti al rispetto del D.Lgs. 49/2014 solo se riconducibili a specifiche categorie esplicitate agli Allegati III e IV del D.Lgs. 49/2014 e se non saranno riconducibili ad utensili industriali o installazioni fissi di grandi dimensioni o ad altre categorie oggetto di esclusione indicate all'art. 3 del medesimo decreto D.Lgs. 49/2014;
 - d) i rifiuti identificati con CER diversi devono essere conservati separatamente tra loro;
 - e) l'impianto deve essere dotato, all'ingresso, di un rilevatore di radioattività, anche portatile, per consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti in ingresso;
 - f) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere stoccati sotto l'apposita tettoia metallica nelle aree individuate nella planimetria allegata alla relazione tecnica;
 - g) lo stoccaggio di oli usati derivanti da apparecchiature (es. oli rimossi dai torni) dovrà essere realizzato in conformità con quanto previsto dalla legislazione specifica all'interno di appositi contenitori posti all'interno del capannone;
 - h) lo stoccaggio di pile e altri rifiuti contenenti sostanze pericolose dovrà avvenire in idonei contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (Allegato VII, punti 3 e 4 del D.Lgs. 49/2014);
 - i) i titolari degli impianti di trattamento e/o recupero RAEE annotano, su apposita sezione del registro carico e scarico rifiuti il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita o le quantità effettivamente recuperate;
 - j) la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività di trattamento dei RAEE in conformità a quanto previsto dall'art. 18 e 20 del D.Lgs. 49/2014, alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del medesimo D.Lgs. 49/2014, nonché alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98 e secondo le disposizioni previste dal tariffario ARPAE, il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali. Al fine di attestare quanto sopra, entro il medesimo termine, dovrà essere inoltrata alla ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, a mezzo PEC; copia della ricevuta di versamento. Il versamento dovrà essere effettuato su c/c bancario IBAN IT 05 T 02008 02435 000104059154 intestato ad ARPAE - Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna, indicando i seguenti elementi:
- denominazione della ditta;
 - classe attività;
 - partita IVA;
 - causale: Iscrizione Registro Rifiuti Recuperabili per l'anno 20__;
8. ogni variazione dovesse derivare alle planimetrie degli stoccaggi o l'eventuale necessità di aggiornare il C.P.I. vigente (ad es. in fase di realizzazione della pavimentazione dello stradello di accesso) dovrà essere preventivamente autorizzata previo procedura di modifica dell'AUA da presentarsi tramite il SUAP competente e con il coinvolgimento del competente del Comando Prov.le dei VV.F.;
9. ogni eventuale modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale dovrà essere tempestivamente comunicata ad ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

DI FARE PRESENTE CHE:

SI INTENDE REVOCATA, in quanto SOSTITUITA dal presente atto di adozione di A.U.A., recepita e resa efficace nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, la Determinazione n.1793 del 31/07/2013 di Iscrizione su rinnovo Comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, così come modificata con nota PGPR/2016/5532 del 18/04/2016 (cambio Legale Rappresentante), successivamente modificata con DET-AMB-2017-4731 del 07/09/2017, rettificata con DET-AMB-2017-4920 del 15/09/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del Giunta della Regione Emilia Romagna si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, rifiuti ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti. Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale rilasciato dalla Regione Emilia Romagna. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni.

L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso, quale titolo abilitativo contestuale al provvedimento di VIA, alla Regione Emilia Romagna, che provvede al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, AUSL - Distretto Valli Taro e Ceno, Comune di Medesano e IRETI S.p.A..

ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Sinadoc: 32926/2017

II DIRIGENTE

Paolo Maroli

(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.